



REGIONE BASILICATA

“Procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione del servizio di TPL su gomma regionale, provinciale e comunale di competenza della Regione Basilicata”

SIMOG gara n. 9416219

DISCIPLINARE DI GARA

Vs. 05 gennaio 2024



REGIONE BASILICATA

DISCIPLINARE DI GARA.....	4
PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2. CHIARIMENTI.....	9
2.3. COMUNICAZIONI.....	9
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, VALORE STIMATO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
3.1. DURATA.....	12
3.2. verifica periodica del pef.....	12
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	13
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	16
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	17
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	17
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	18
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	18
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	20
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	20
7. AVVALIMENTO.....	21
8. SUBAPPALTO.....	22
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	22
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	23
11. SOPRALLUOGO.....	25
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	26
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	26
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	28
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	29
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	29
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14.....	32
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	32
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	32
15.5. Impegno alla costituzione della società veicolo.....	33
15.6. Impegno al rilascio della garanzia definitiva.....	34
16. OFFERTA TECNICA.....	34
17. OFFERTA ECONOMICA.....	35
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	35



REGIONE BASILICATA

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	36
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	36
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	37
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	37
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	38
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	38
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	39
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	39
23. VERIFICA DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF).....	40
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	40
25. SOCIETÀ VEICOLO.....	43
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	43
27. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	44
28. ACCESSO AGLI ATTI	44
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	44
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	45



REGIONE BASILICATA

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TPL SU GOMMA REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE DI COMPETENZA DELLA REGIONE BASILICATA

PREMESSE

Detta procedura di gara viene espletata in qualità di Stazione Unica Appaltante per conto dell'Ufficio Trasporti e Mobilità Sostenibile della Direzione Generale per le Infrastrutture e la Mobilità della Regione Basilicata.

Con determinazione a contrarre n. 24BG.2023/D.00455 del 05/10/2023, come rettificata con determinazione n. 24BG.2023/D.00524 del 25/10/2023, l'Ufficio Trasporti e Mobilità Sostenibile ha approvato il progetto di gara del servizio di trasporto pubblico locale (per brevità TPL) di passeggeri (ex art. 149 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023) oggetto della procedura di gara in questione, confermando che la copertura finanziaria per far fronte agli oneri contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della presente gara sarà garantita con Fondi statali rivenienti dal Fondo Nazionale Trasporti, fondi regionali e comunali.

Con determina di indizione n. 20BC.2023/D.00279 del 08/11/2023, la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (di seguito SUA-RB) - Ufficio Appalti di Servizi e Forniture (PEC: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it) ha indetto la "Procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione del servizio di TPL su gomma regionale, provinciale e comunale di competenza della Regione Basilicata" conforme alle specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi CAM relativi all' "Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada" di cui al DM del 17 giugno 2021 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021.

Il Trasporto Pubblico Locale è considerato servizio di interesse economico generale (SIEG) di rilevante importanza per l'Unione Europea, e, come tale, oggetto di una specifica disciplina comunitaria dettata dal Regolamento (CE) n.1370/2007 come modificato dal Regolamento (UE) 2016/2338 (di seguito Regolamento (CE) n.1370/2007 e s.m.i.).

In particolare, per espressa previsione dell'art. 49 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, "le concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007" sono escluse dal campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici e, pertanto, soggiacciono al Regolamento(CE) n.1370/2007 come modificato dal Regolamento (UE) 2016/2338, alla normativa nazionale e regionale di settore (D.lgs. n. 422/1997, L.R. n. 22/1998), nonché alle Misure regolatorie emanate dall'ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti).

L'art. 5 comma 3 del Regolamento (CE) n.1370/2007 dispone che "L'autorità competente che si rivolge a un terzo diverso da un operatore interno aggiudica i contratti di servizio pubblico mediante una procedura di garaequa, aperta a tutti gli operatori e rispetta i principi di trasparenza e non discriminazione", pertanto, per tutto quanto non espressamente stabilito dalla richiamata normativa speciale di settore, in ragione della necessità di rispettare i suddetti principi generali, è stato utilizzato il D.lgs. n. 36/2023 (di seguito Codice) quale normativa di riferimento applicato in via analogica.



REGIONE BASILICATA

Ai sensi dell'art. art.183 comma 6 del D.lgs. 36/2023 la presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://www.sua-rb.it>.

La registrazione dell'operatore economico al Portale SUA-RB è condizione necessaria ai fini della presentazione dell'offerta telematica. Prerequisito alla registrazione è il possesso delle credenziali per il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Al fine della registrazione al Portale e del corretto utilizzo della piattaforma, gli operatori economici prendono visione della "**Guida alla registrazione al portale SUA-RB Procurement**", "**Guida alla registrazione di più operatori-Integrazione**" e della "**Guida alla presentazione delle offerte telematiche tramite il Portale SUA-RB Procurement**", disponibili nella Sezione "Istruzioni e Manuali" dello stesso.

Nel corso della procedura di registrazione, l'operatore economico accetta espressamente le "**Regole di utilizzo della piattaforma telematica SUA-RB Procurement**".

Gli operatori economici possono richiedere assistenza tecnica in fase di registrazione e/o di presentazione dell'offerta telematica, attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione "Help desk operatore economico" o inviando una e-mail all'indirizzo: sua_rb_procurement@regione.basilicata.it.

L'Help Desk non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su chiarimenti o aspetti concernenti le procedure o la documentazione di gara o in genere della procedura telematica.

In conformità a quanto indicato all'art. 18, comma 2, lettera a) del D.lgs. 422/1997 e della Misura 20 dell'Allegato "A" alla Delibera n.154/2019 dell'ART, l'affidamento della presente concessione avviene mediante procedura aperta ai sensi del comma 1 dell'71 del D.lgs. n.36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo (ex artt.108 e 185 del D.lgs. n. 36/2023).

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio della Regione Basilicata (codice NUTS ITF5)

lotto 1 - Regionale CIG A02852CA75

lotto 2 - Provincia di Potenza CIG A02859404B

lotto 3 - Provincia di Matera CIG A0285D12A1

lotto 4 - Comune di Potenza CIG A028606E5A

lotto 5 - Comune di Matera CIG A02861F2FF

Il Responsabile unico del progetto è l'ing. Carmela Cianciarulo carmela.cianciarulo@regione.basilicata.it.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la dott.ssa Teresa Andriani teresa.andriani@regione.basilicata.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.



REGIONE BASILICATA

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

L'Ente concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Guida alla registrazione al portale" e "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" scaricabili sulla Piattaforma di E-Procurement della Regione Basilicata nella sezione istruzioni e manuali al seguente [Link: www.sua-rb.it](http://www.sua-rb.it) .

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Ente concedente può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

L'Ente concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti "Guida alla registrazione al portale", "Guida alla registrazione di più operatori-Integrazione" e "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" scaricabili sulla Piattaforma di E-Procurement della Regione Basilicata nella sezione istruzioni e manuali al seguente [Link: www.sua-rb.it](http://www.sua-rb.it) che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "**Guida alla presentazione delle offerte telematiche tramite il Portale SUA-RB Procurement**", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare



REGIONE BASILICATA

in modo corretto sulla Piattaforma;

- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate compilando il modulo on line nella sezione "HELP DESK OPERATORE ECONOMICO" sul portale accessibile al seguente link: www.sua-rb.it .

È tuttavia possibile richiedere assistenza anche ai seguenti riferimenti: Telefono Call Center: +39 0422 26 7755 oppure Email: service.appalti@maggioli.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di concessione GUUE



REGIONE BASILICATA

- Bando di concessione GURI;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale tecnico prestazionale (di seguito Capitolato) e relativi allegati:
 - Allegato 1 Programma di esercizio annuale a base di gara
 - Allegato 2 Relazione di Affidamento (ex Misura 2.2 Del. ART 154/2019)
 - Allegato 3 Personale impiegato dai Gestori uscenti
 - Allegato 4 Veicoli indispensabili utilizzati dai Gestori uscenti e oggetto di subentro
 - Allegato 5 Veicoli commerciali messi a disposizione dai Gestori uscenti
 - Allegato 6 Impianti indispensabili o essenziali utilizzati dai Gestori uscenti messi a disposizione
 - Allegato 7 Piano Regionale degli investimenti per il rinnovo del Parco (2022-2033)
 - Allegato 8 Schemi di contratto per il materiale rotabile:
 - 8.a Schema di contratto Compravendita dei veicoli per l'effettuazione del servizio di TPL;
 - 8.b Schema di contratto di Usufrutto dei veicoli per l'effettuazione del servizio di TPL;
 - Allegato 9 Schema di contratto di locazione degli impianti indispensabili o essenziali
 - Allegato 10 Schema di Contratto di Servizio
 - Allegato 11 Linee guida per la redazione del Piano Economico-Finanziario e matrice dei rischi
 - Allegato 12 Regolamento tariffario del Sistema Tariffario Integrato Regionale
 - Allegato 13 Standard di qualità del servizio erogato e Penali
 - Allegato 14 Documentazione di monitoraggio
 - Allegato 15 Caratteristiche minime dei mezzi adibiti al servizio
 - Allegato 16 Documentazione relativa alla Contrattazione integrativa aziendale
 - Allegato 17 Ricavi da traffico per linea (attuale) e per Contratto di servizio
 - Allegato 18 Database delle Fermate
 - Allegato 19 Sistema di Monitoraggio e Supervisione Regionale (SMSR)
- Criteri di valutazione dell'offerta tecnica (**Allegato A**);
- Schema di domanda di partecipazione (**Allegato B**);
- Assolvimento imposta di bollo (**Allegato B1**);
- Modello DGUE (**Allegato C**);
- Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi DM MATTM 06/06/2012 (**Allegato D**);
- Dichiarazione d'impegno alla costituzione della Società Veicolo (**Allegato E**);
- Schema di impegno a rilasciare la garanzia definitiva (**Allegato F**);
- Patto d'integrità (**Allegato G.1**);
- Dichiarazione di accettazione del Patto di integrità (**Allegato G.2**);



REGIONE BASILICATA

- Informativa resa ai sensi del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) (**Allegato H**);
- Schema dichiarazione ditta ausiliaria (**Allegato I**).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo dell'ente concedente al seguente link: <https://www.sua-rb.it/N/G00412> .

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro e non oltre il 13/04/2024** in via telematica attraverso la sezione "Comunicazioni" della Piattaforma di E-procurement della SUA-RB riservata alle richieste di chiarimenti <https://www.sua-rb.it/N/G00412>, previa registrazione alla Piattaforma stessa. La SUA-RB si riserva, pertanto, la facoltà di non fornire risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il **28/04/2024**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma SUA-RB, raggiungibile al link <https://www.sua-rb.it/N/G00412>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra Ente concedente e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma di E-procurement della SUA-RB raggiungibile al link <https://www.sua-rb.it/N/G00412> e sono accessibili nell'apposita sezione della Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica del PEF; all'eventuale richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 22; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatarario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.



REGIONE BASILICATA

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, VALORE STIMATO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto della Concessione (Art. 2 del Capitolato) e del Contratto di Servizio (Art. 4 dello Schema di Contratto di servizio-Allegato 10 al Capitolato) è costituito dall'esecuzione e dalla gestione, in regime di concessione "net cost", dei servizi di **trasporto pubblico locale di passeggeri su gomma** del Bacino di competenza della Regione Basilicata, come di seguito individuati per ciascun Lotto oggetto di aggiudicazione:

Tabella 1

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG	CPV	P (principale)
Lotto 1	Regionale	A02852CA75	60112000-6-Servizi di trasporto pubblico terrestre	P
Lotto 2	Provincia di Potenza	A02859404B	60112000-6-Servizi di trasporto pubblico terrestre	P
Lotto 3	Provincia di Matera	A0285D12A1	60112000-6-Servizi di trasporto pubblico terrestre	P
Lotto 4	Comune di Potenza	A028606E5A	60112000-6-Servizi di trasporto pubblico terrestre	P
Lotto 5	Comune di Matera	A02861F2FF	60112000-6-Servizi di trasporto pubblico terrestre	P

I lotti sono stati individuati in conformità ai criteri di cui alla misura 6 della Delibera ART n. 48/2017, secondo la procedura descritta al paragrafo 2 della Relazione di affidamento (Allegato 2 del Capitolato).

Ai sensi dell'art. 5 del Capitolato, l'Impresa Affidataria è tenuta a garantire in ciascun anno della concessione lo svolgimento del Servizio come descritto, per il lotto di riferimento, nel Programma di Esercizio annuale di cui all'**Allegato 1** del Capitolato. Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto n. 1- Regionale. CIG A02852CA75

Tabella 2

n.	Descrizione servizi	Corrispettivi unitari (€/km)	Percorrenze chilometriche base (km/anno)	Corrispettivo teorico annuo €/anno	Valore contrattuale teorico della concessione € (*)
1	Extraurbano	2,01	8.204.594,16	16.491.234,26	148.421.108,34
Totale Lotto 1				16.491.234,26	148.421.108,34

Lotto n. 2- Provincia di Potenza. CIG A02859404B

Tabella 3

n.	Descrizione servizi	Corrispettivi unitari (€/km)	Percorrenze chilometriche base (km/anno)	Corrispettivo teorico annuo €/anno	Valore contrattuale teorico della concessione €
1	Extraurbano	2,33	14.721.986,32	34.302.228,13	308.720.053,17
2	Urbano Classe A	4,21	705.208,92	2.968.929,55	26.720.365,95
3	Urbano Classe B	3,65	1.363.602,70	4.977.149,86	44.794.348,74
4	Urbano Classe C	2,99	820.573,04	2.453.513,39	22.081.620,51
Totale Lotto 2				44.701.820,93	402.316.388,37

Procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione del servizio di TPL su gomma regionale, provinciale e comunale di competenza della Regione Basilicata - Disciplinare di gara Gara SIMOG n. 9416219

**REGIONE BASILICATA**

L'appartenenza dei servizi dei singoli Comuni del Lotto 2 alle Classi A, B e C dipende dalla velocità commerciale media dei servizi stessi (fino a 22 km/h Classe A, oltre 22 km/h e fino a 30 km/h Classe B, oltre i 20 km/h Classe C) ed è riportata al paragrafo 6.3 del Capitolato.

Lotto n. 3 - Provincia di Matera. CIG A0285D12A1

Tabella 4

n.	Descrizione servizi	Corrispettivi unitari (€/km)	Percorrenze chilometriche base (km/anno)	Corrispettivo teorico annuo €/anno	Valore contrattuale teorico della concessione €
1	Extraurbano	2,18	7.118.783,72	15.518.948,51	139.670.536,68
2	Urbano Classe A	4,26	313.785,98	1.336.728,27	12.030.554,52
3	Urbano Classe B	3,69	460.063,99	1.697.636,12	15.278.724,90
4	Urbano Classe C	3,03	229.490,00	695.354,70	6.258.192,30
Totale Lotto 3				19.248.667,60	173.238.008,40

L'appartenenza dei servizi dei singoli Comuni del Lotto 3 alle Classi A, B e C dipende dalla velocità commerciale media dei servizi stessi (fino a 22 km/h Classe A, oltre 22 km/h e fino a 30 km/h Classe B, oltre i 20 km/h Classe C) ed è riportata al paragrafo 6.3 del Capitolato.

Lotto n. 4 - Comune di Potenza. CIG A028606E5A

Tabella 5

n.	Descrizione servizi	Corrispettivi unitari (€/km)	Percorrenze chilometriche base (km/anno)	Corrispettivo teorico annuo €/anno	Valore contrattuale teorico della concessione €
1	Urbano	3,56	1.395.526,50	4.968.074,34	44.712.669,06
2	Impianti*			2.893.804,53	26.044.240,77
Totale Lotto 4				7.861.878,87	70.756.909,83

(*) Impianti fissi meccanizzati di risalita (scale mobili ed ascensori)

Lotto n. 5 - Comune di Matera. CIG A02861F2FF

Tabella 6

n.	Descrizione servizi	Corrispettivi unitari (€/km)	Percorrenze chilometriche base (km/anno)	Corrispettivo teorico annuo €/anno	Valore contrattuale teorico della concessione €
1	Urbano	3.37	1.642.425,35	5.534.973,43	49.814.760,87
Totale Lotto 5				5.534.973,43	49.814.760,87



REGIONE BASILICATA

Per valore contrattuale teorico della concessione si intende il "Valore" contrattuale stimato per tutta la durata del contratto come definito dall'art. 2, lett. k), del regolamento (CE) 1370/2007 come modificato dal Regolamento (UE) 2016/2338.

Il contratto collettivo applicato è il **CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL) - Codice CCNL I022**.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. In considerazione della natura e delle modalità di svolgimento del servizio non vi sono rischi di interferenze ai sensi dell'art. 26 c. 3 bis del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e, di conseguenza, non risultano costi della sicurezza oggetto di specifica compensazione al Concessionario. Restano immutati gli obblighi a carico del Concessionario in merito alla sicurezza sul lavoro.

Il valore contrattuale totale stimato della concessione ammonta ad **€ 844.547.175,72** al netto di IVA.

Gli oneri derivanti dalla concessione trovano copertura finanziaria su risorse statali, rivenienti dal Fondo Nazionale Trasporti, risorse regionali, con il concorso, relativamente ai Lotti n. 2, 3, 4 e 5, di fondi comunali.

3.1. DURATA

In conformità a quanto stabilito dall'art.4.3 del Regolamento (CE) n.1370/2007 e dall'art. 18 c.1 del D.lgs. 422/1997 la durata della concessione è di 108 mesi (3.285 giorni), pari a 9 anni, decorrenti dalla data di effettiva attivazione del servizio.

Ai sensi dell'art. 178 comma 5 del D.lgs. 36/2023, la durata della concessione non è prorogabile, fatto salvo quanto previsto all'art. 4.3 del Capitolato, nonché dall'art. 5.5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 e s.m.i.

3.2. VERIFICA PERIODICA DEL PEF

Al fine della conservazione dell'equilibrio economico del Contratto di Servizio è prevista la verifica periodica del PEF (Piano Economico e Finanziario) redatto secondo le indicazioni stabilite all'*Allegato 11-Linee guida per la redazione del Piano Economico-Finanziario e matrice dei rischi* del Capitolato.

La verifica del PEF, di cui all'art. 18 del Capitolato, è eseguita secondo le modalità stabilite all'art. 26 dell'*Allegato 10-Schema di Contratto di Servizio* del Capitolato. La verifica terrà conto, come stabilito al punto 5 del citato art. 26, delle eventuali differenze tra l'inflazione prevista, utilizzata in sede di PEF di Gara, e quella effettiva. In quest'ultimo caso si applicano le disposizioni contenute al paragrafo 2.3 dell'*Allegato 11-Linee guida per la redazione del Piano Economico-Finanziario e matrice dei rischi* del Capitolato.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Alla presente concessione si applicano le disposizioni di cui all'art. 192 del D.lgs. n. 36/2023, la normativa di settore di cui al Regolamento (CE) n.1370/2007 e s.m.i. nonché quanto disciplinato all'art. 18 del Capitolato e 26 dello Schema di Contratto di Servizio.

Ai sensi dell'art. 178 comma 5 del D.lgs. 36/2023, la durata della concessione non è prorogabile, fatto salvo quanto previsto all'art. 4.3 del Capitolato, nonché dall'art. 5.5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 e s.m.i.

Procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione del servizio di TPL su gomma regionale, provinciale e comunale di competenza della Regione Basilicata - Disciplinare di gara Gara SIMOG n. 9416219



REGIONE BASILICATA

Il **valore globale stimato** della concessione, comprensivo dell'importo massimo di eventuali opzioni contrattuali, ai sensi del sopra richiamato art. 5.5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 e s.m.i, è pari ad **€ 1.032.224.325,99**, al netto di Iva così suddiviso

Tabella 7

	Lotto n. 1 Regionale	Lotto 2 Provincia di Potenza	Lotto 3 Provincia di Matera	Lotto 4 Comune di Potenza	Lotto 5 Comune di Matera	Totale
Valore contrattuale teorico totale della concessione (9 anni)	148.421.108,34	402.316.388,37	173.238.008,40	70.756.909,83	49.814.760,87	844.547.175,81
Opzione ex art. 5.5 Regolamento 1370/2007	32.982.468,52	89.403.641,86	38.497.335,20	15.723.757,74	11.069.946,86	187.677.150,18
Valore globale stimato	181.403.576,86	491.720.030,23	211.735.343,60	86.480.667,57	60.884.707,73	1.032.224.325,99

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'esecuzione del contratto è riservata a operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi che nell'ambito di programmi di lavoro protetto occupano almeno il trenta per cento di lavoratori con disabilità o svantaggiati.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'ente concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le



REGIONE BASILICATA

quali possono presentare offerta, per il medesimo lotto in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata alla durata della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

I raggruppamenti di operatori economici, dopo l'aggiudicazione, devono assumere la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile ai sensi del successivo art. 25.

Limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti

I concorrenti possono presentare offerta ad uno o più lotti, fermo restando quanto stabilito relativamente alle condizioni di partecipazione.

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo non potrà essere aggiudicato più di un lotto.



REGIONE BASILICATA

L'aggiudicazione dei lotti avverrà procedendo dal lotto di maggiore rilevanza economica, in termini di corrispettivo annuo a base d'asta, proseguendo con il lotto di importo via via decrescente.

Pertanto, nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria in uno o più lotti, risulterà aggiudicatario del lotto con maggiore rilevanza e, ai fini dell'aggiudicazione degli altri lotti, si procederà allo scorrimento della graduatoria relativa a ciascun lotto

Non troverà applicazione il limite di un lotto aggiudicabile ad un medesimo concorrente e sarà, quindi, possibile procedere con l'aggiudicazione di un secondo lotto nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso in cui un concorrente, risultato già aggiudicatario di un lotto, risulti il solo concorrente ad aver presentato un'offerta valida per l'ulteriore secondo lotto da aggiudicare;
- b) nel caso in cui nella graduatoria del lotto da aggiudicare vi siano uno o più concorrenti ad aver presentato offerte valide, già aggiudicatari di un lotto in virtù dell'applicazione della regola sul limite di aggiudicazione; in questo caso, ai fini dell'aggiudicazione, rileverà la posizione in graduatoria (il lotto è aggiudicato al concorrente meglio posizionato).

Se dopo l'applicazione della suddetta deroga ci sarà ancora qualche lotto non aggiudicato si procederà con la successiva ulteriore deroga.

Sarà possibile procedere con l'aggiudicazione ad uno stesso concorrente di un terzo lotto nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso in cui detto concorrente risulti il solo concorrente ad aver presentato offerta valida per l'ulteriore lotto rispetto a quelli già aggiudicati attraverso l'applicazione della regola sul limite di aggiudicazione;
- b) nel caso in cui uno o più concorrenti, già aggiudicatari di due lotti secondo il predetto ordine decrescente di importo del lotto, siano gli unici ad aver presentato offerte valide per uno o più dei restanti lotti; in questo caso ai fini dell'aggiudicazione rileverà la posizione in graduatoria.

Si procederà quindi ad applicare la deroga al numero massimo di lotti aggiudicabili incrementando di volta in volta il numero di lotti aggiudicabili di una unità fino all'aggiudicazione di tutti i lotti.

Ai fini dell'applicazione del suddetto limite all'aggiudicazione si procederà a verificare se l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante a diversi lotti in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Tale limitazione è stata imposta per ragioni connesse alle caratteristiche della gara, che riguarda l'intero sistema del Trasporto Pubblico Locale di passeggeri regionale, al fine di favorire l'accesso al mercato anche ai sensi delle norme che favoriscono la concorrenza.

In caso di lotto deserto per mancanza di offerte regolari la SUA-RB si riserva la possibilità di applicare la procedura di cui all'art 76 del Codice.

Condizioni di partecipazione

I concorrenti possono presentare offerta per uno, o più i lotti ma, come riportato nel paragrafo precedente, non potranno essere aggiudicatari di più di un lotto.

Procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione del servizio di TPL su gomma regionale, provinciale e comunale di competenza della Regione Basilicata - Disciplinare di gara Gara SIMOG n. 9416219



REGIONE BASILICATA

Stante il suddetto vincolo di aggiudicazione, il concorrente che intende partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o associata) ed in caso di RTI, sempre nella medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice possono indicare consorziati esecutori diversi, ma questi ultimi non possono partecipare in altra forma ad altri lotti, pena la loro esclusione e quella del consorzio da tutti i lotti.

Ogni offerente non potrà presentare più di un'offerta riferita al singolo lotto.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

L'ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata all'ente concedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'ente concedente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'ente concedente ne comunica le ragioni all'operatore economico.



REGIONE BASILICATA

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso, con sentenza definitiva, dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, in vigenza del periodo di esclusione, derivante dalla medesima sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'ente concedente negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità (**Allegati G.1 e G.2**) e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti, ai sensi dell'art.100 del Codice, previsti nei commi seguenti.

L'ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'ente concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese, presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia in cui l'operatore economico ha sede, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'ente concedente tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Autorizzazione all'esercizio della professione di trasporto di persone su strada (AEP) comprovata dall'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) come previsto all'art.11 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 291 del 25.11.2011 in osservanza al Regolamento (CE) n. 1071/2009 o equivalente titolo emesso in ambito comunitario per gli operatori economici non residenti in Italia.



REGIONE BASILICATA

La comprova di tale requisito è fornita mediante acquisizione d'ufficio dall'ente concedente dell'iscrizione al REN, previa indicazione da parte dell'operatore economico degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) **Patrimonio netto**, risultante dalla media dei valori indicati nei bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari, pari almeno al 15% del corrispettivo annuo posto a base di gara (Misura 19 comma 2 della Delibera ART. n.154/2019).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

b) **Fatturato globale medio annuo** (IVA esclusa) relativo ai migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio dalla data di pubblicazione del bando di gara per un importo pari al corrispettivo annuo a base di gara per il Lotto per cui si concorre.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Stante il limite di aggiudicazione di un solo lotto, in caso di partecipazione a più lotti, il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria a) e b) deve essere soddisfatto per il lotto che, fra quelli a cui si concorre, presenta rilevanza economica maggiore, in termini di valore contrattuale.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) **Esecuzione di servizi analoghi**

Procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione del servizio di TPL su gomma regionale, provinciale e comunale di competenza della Regione Basilicata - Disciplinare di gara Gara SIMOG n. 9416219



REGIONE BASILICATA

1. **Esecuzione di servizi di TPL extraurbano (in caso di partecipazione al Lotto n. 1)**, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, con percorrenze complessive almeno pari a quelle annue poste a base di gara.
2. **Esecuzione di servizi di TPL sia urbano che extraurbano (in caso di partecipazione ai Lotti n. 2 e 3)**, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, con percorrenze complessive almeno pari a quelle annue poste a base di gara.
3. **Esecuzione di servizi di TPL urbano (in caso di partecipazione ai Lotti n. 4 e 5)** nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara con percorrenze complessive almeno pari a quelle annue poste a base;

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

In caso di partecipazione a più lotti il possesso del requisito deve essere soddisfatto come segue:

- a) In caso di partecipazione al Lotto n. 1 in abbinamento con i lotti n. 2 e/o 3, e/o n. 4 e/o 5 esecuzione di servizi di TPL urbano/comunale ed extraurbano con riferimento al lotto con maggiori percorrenze chilometriche base (km/anno) a cui si concorre;
- b) In caso di partecipazione ai lotti n. 2 e 3 esecuzione di servizio di TPL urbano/comunale ed extraurbano con riferimento al lotto con maggiori percorrenze chilometriche base (km/anno) a cui si concorre (lotto 2);
- c) In caso di partecipazione ai lotti 4 e 5 esecuzione di servizio di TPL urbano con riferimento al lotto con maggiori percorrenze chilometriche (km/anno) base a cui si concorre (lotto 4).

b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione:

- 1 Possesso di un sistema di qualità conforme alle norme europee della serie **UNI EN ISO 9001/2015**;
- 2 Possesso di un sistema di qualità conforme alle norme di tutela ambientale della serie **UNI EN ISO 14001/2015**;
- 3 Possesso di un sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori **UNI ISO 45001/2018**.

La comprova dei requisiti è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alle norme **UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001/2015 e UNI ISO 45001/2018** secondo quanto stabilito all'allegato II.8 ai sensi dell'art. 87 comma 3 del Codice.



REGIONE BASILICATA

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1.a deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo all'autorizzazione all'esercizio della professione di trasporto di persone su strada (AEP) di cui al punto 6.1.b deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) I requisiti di cui ai punti 6.2.a e 6.2.b devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui ai precedenti punti 6.3.a 1, 6.3.a.2 e 6.3.a.3 devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti e soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.
- b) Il requisito relativo al possesso della certificazione di cui al punto 6.3.b 1 deve essere posseduto da tutti i componenti il raggruppamento, mentre per quanto riguarda le certificazioni di cui ai punti 6.3.b.2 e 6.3.b.3 può essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1.a deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione al R.E.N. di cui al punto 6.1.B deve essere posseduto dal consorziato esecutore.



REGIONE BASILICATA

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi (ai sensi dell'art. 183 comma 9) di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente "per tutta la durata della concessione" e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'ente concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) di cui all'art.11 del DM n. 291/2011.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'ente concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.



REGIONE BASILICATA

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'ente concedente. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'ente concedente procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 20% dei servizi da esercitare (espressi in termini di percorrenze chilometriche) di cui al paragrafo 3 del Disciplinare ai sensi della previsione di cui all'art. 19 della L.R. n. 22/98, e previa autorizzazione da parte dell'Ente concedente. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

In ragione delle caratteristiche delle prestazioni oggetto del contratto di servizio, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione nonché la prevalente esecuzione delle medesime. Ai sensi del comma 7 dell'art.4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 come modificato... dal Regolamento (UE) 2016/2338, l'operatore al quale sono affidate la gestione e la prestazione di un "servizio pubblico di trasporto di passeggeri" è tenuto a fornire direttamente una parte importante del servizio di trasporto pubblico.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'ente concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art.188 del Codice, il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto di cui all'art.119.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore di cui al punto 3 per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di servizio è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo senza soluzione di continuità prioritariamente nel proprio organico tutto il personale già operante alle dipendenze dell'operatore uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3 nel rispetto degli articoli 57 del Codice, 48 comma 7 lettera e) del D.L. n.



REGIONE BASILICATA

50/2017 (convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96) e della misura 21 della Delibera ART 154/2019.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'**Allegato 3** al Capitolato e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, profilo, parametro, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 193 comma 6 del Codice, l'offerta "per ciascun lotto" è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore globale stimato della concessione secondo il seguente prospetto:

	Lotto n. 1 €	Lotto 2 €	Lotto 3 €	Lotto 4 €	Lotto 5 €
Importo garanzia provvisoria 1%	1.814.035,77	4.917.200,30	2.117.353,44	864.806,68	608.847,08

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, in favore della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata presso il conto "Codice IBAN IT79Q0542404297000011700994", con indicazione dell'oggetto della gara e del C.I.G.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp



REGIONE BASILICATA

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di servizio e del soggetto garantito (ente concedente);

Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata
Codice Fiscale: 80002950766 - Partita IVA: 00949000764
Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza;

- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

- d) avere validità per 365 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

- e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'ente concedente.

- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta dell'ente concedente per ulteriori 365 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o



REGIONE BASILICATA

in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni: UNI EN ISO 14001/2015, EMAS/2009, UNI ISO 45001/2018, al SA 8000/2014, UNI/PdR 125/2022, rating di legalità. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo può essere effettuato, relativamente agli impianti di cui all'Allegato 6 al Capitolato, accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo nel giorno e ora concordati con l'ente concedente.

Il sopralluogo non è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo non è causa di esclusione dalla procedura di gara.

L'eventuale richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni antecedenti alla scadenza per la presentazione delle offerte, all'indirizzo [PEC ufficio.trasporti@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.trasporti@cert.regione.basilicata.it) e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 5 giorni di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso l'ente concedente non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.



REGIONE BASILICATA

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 560,00 per tutti i lotti in gara secondo le modalità di cui alla Delibera numero 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo l'importo sopra indicato.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'ente concedente accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, l'ente concedente richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dall'ente concedente è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 13/05/2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.



REGIONE BASILICATA

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari a 50 Mb per ciascuna busta (amministrativa, tecnica ed economica) e alla dimensione massima di 15 Mb per singolo file.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel "Guida alla presentazione delle offerte telematiche tramite il Portale SUA-RB Procurement", di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L' "**OFFERTA**" è composta da:

- A - **Documentazione amministrativa;**
- B - **Offerta tecnica** una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;
- C - **Offerta economica** una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'ente concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **365 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'ente concedente entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.



REGIONE BASILICATA

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di sette giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'ente concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'ente concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.



REGIONE BASILICATA

L'ente concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di sette giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma <https://www.sua-rb.it/N/G00412> per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione (Allegato B) ed eventuale procura
- 2) Assolvimento imposta di bollo (Allegato B1);
- 3) DGUE (Allegato C)
- 4) Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi DM MATTM 06/06/2012 (Allegato D)
- 5) Impegno alla costituzione della società veicolo di cui al punto 15.5 (Allegato E);
- 6) Garanzia provvisoria;
- 7) Impegno a rilasciare la garanzia definitiva (Allegato F)
- 8) PASSoe;
- 9) Patto d'integrità (Allegato G1)
- 10) Dichiarazione di accettazione del Patto di integrità (Allegato G2);
- 11) Informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation (Allegato H)
- 12) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 13) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato B**.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.



REGIONE BASILICATA

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'ente concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'ente concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dall'ente concedente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012 (**Allegato D**);
- di accettare il patto di integrità di cui all'**Allegato G1**;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della



REGIONE BASILICATA

Repubblica 633/72 e a comunicare all'ente concedente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.



REGIONE BASILICATA

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il PASSOE dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;



REGIONE BASILICATA

- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5. IMPEGNO ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ VEICOLO

Il concorrente che partecipa, sia in forma singola che associata, dovrà allegare apposita dichiarazione di impegno alla costituzione della società veicolo di cui al successivo punto 25 redatta secondo il modello di cui all'**Allegato E**.

In caso di partecipazione in forma associata è indicata, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto alla Società veicolo.



REGIONE BASILICATA

In caso di partecipazione in forma singola la partecipazione al capitale sociale della società veicolo, da parte del concorrente, è pari al 100%.

15.6. IMPEGNO AL RILASCIO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

Il concorrente allega alla domanda la dichiarazione di un fideiussore al rilascio, in caso di aggiudicazione, di una fideiussione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali da prestarsi con le modalità di cui agli artt. 19 del Capitolato e 29 dello Schema di Contratto di servizio.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo modalità indicate nella "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Relazione tecnica del servizio offerto;
- b) Progetto di assorbimento del personale;
- c) Piano di riqualificazione e miglioramento degli impianti di fermata (Sub-criterio 2.1);
- d) Piano di manutenzione e pulizia del Parco mezzi" (per i Lotti 1,2,3 e 5) / Piano di manutenzione e pulizia del parco mezzi e degli impianti fissi meccanizzati (per il lotto n. 4) (Sub-criterio 3.1);
- e) Piano di Qualità e Monitoraggio dei servizi offerti" (Sub-criterio 4.1)
- f) Piano di Formazione del Personale" (Sub-criterio 5.2);
- g) Piano Commerciale (Sub-criterio 6.1)
- h) Piano di comunicazione gestione dei rapporti con l'utenza (Sub-criterio 6.1)
- i) Piano di rinnovo del parco mezzi circolante (Sub-criterio 7.1);
- j) Carta dei Servizi;

Documentazione facoltativa

- k) Piano investimenti dotazione infrastrutturale (Sub-criterio 7.2).

La Relazione tecnica dei servizi offerti deve essere articolata in non più di 100 pagine (50 fogli stampati fronte retro), in formato A4, carattere non inferiore a 10, numero di righe per facciate non superiore a 40; in tale numero non sono computati nel numero delle pagine copertine e sommari.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra il servizio offerto, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, "Criteri di valutazione delle offerte" (**Allegato A**) attraverso la redazione di paragrafi dedicati.

Tutti i documenti da b) a k), ad eccezione del "Piano di verifica, conferma/sostituzione e riqualificazione degli impianti di fermata (Sub-criterio B1)" di cui al punto c) devono essere redatti con un limite di 20 pagine per allegato cui corrispondono 10 fogli stampati fronte retro.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le



REGIONE BASILICATA

quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica e dei suoi allegati adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà dell'ente concedente di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità indicate nella "Guida alla presentazione delle offerte telematiche tramite il Portale SUA-RB Procurement".

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Il **ribasso complessivo** offerto (%) (come risultante dal PEF).
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei costi della manodopera per tutta la durata della concessione.
Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.
- d) Il **Piano economico e finanziario PEF (art.18 del Capitolato), asseverato ai sensi di legge**, redatto secondo il Modello MS Excel di cui all'**Allegato 11** al Capitolato Speciale Tecnico prestazionale.

Ai sensi della Misura 22 comma 6 della Delibera n. 154/2019 dell'ART, il PEF di gara è asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da Revisori Legali, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (iscritte nel registro dei revisori legali e delle società di revisione attualmente tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino il corrispettivo unitario a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100



REGIONE BASILICATA

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell'**Allegato A** con la relativa ripartizione dei punteggi e modalità di attribuzione.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella di cui all'allegato A, è attribuito un coefficiente discrezionale variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario cui corrisponde un giudizio sintetico secondo il seguente prospetto.

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,8
Sufficiente/adequato	0,6
Mediocre	0,4
Scarso/assente	0

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo sub-criterio.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito:

A) un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo dell'interpolazione lineare

A₁) Per il sub-criterio 2.1.4

$$C_i = \frac{V_i}{V_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito all'offerta i-esima

V_i = valore dell'offerta i-esima

V_{max} = valore massimo offerto



REGIONE BASILICATA

A₂) Per i sub-criteri 7.1.1 e 7.1.2:

$$C_i = \frac{V_{min}}{V_i}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito all'offerta i -esima

V_i = valore dell'offerta i -esima

V_{min} = valore minimo offerto

B) un punteggio calcolato secondo le modalità indicate nella tabella di cui all'allegato A, relativamente ai criteri 1.4.2, 1.4.2, 1.4.3. e 1.4.4.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto. In questo caso, sarà la presenza o assenza di una data qualità e l'entità della presenza, che concorreranno a determinare il punteggio assegnato a ciascun concorrente per un determinato parametro. Anche in questo caso si attribuisce il punteggio 0 al concorrente che non presenta il requisito richiesto e un punteggio crescente (predeterminato) al concorrente che presenta il requisito richiesto con intensità maggiore.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la

Formula "bilineare"

$$\left\{ \begin{array}{l} C_i = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right) A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] A_i > A_{soglia} \end{array} \right.$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

A_i = ribasso percentuale complessivo del concorrente i -esimo

A_{soglia} = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

$X = 0,85$

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo *aggregativo compensatore*.

Il punteggio per il concorrente i -esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

Procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione del servizio di TPL su gomma regionale, provinciale e comunale di competenza della Regione Basilicata - Disciplinare di gara Gara SIMOG n. 9416219



REGIONE BASILICATA

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i*-esimo

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [con n pari al numero di criteri di valutazione]

I riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

II riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

Il procedimento di nomina della commissione giudicatrice avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 185 comma 6 del Codice e della Misura 24 della Delibera ART n. 154/2019 ed è finalizzato a selezionare soggetti in possesso di adeguata professionalità e competenza, anche in relazione alla valutazione del PEF di gara, nonché di una particolare esperienza maturata nella pianificazione delle reti di trasporto e nella programmazione, gestione e monitoraggio dei servizi di TPL.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, nonché della verifica del PEF.

Può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il **giorno 14/05/2024, alle ore 10:00**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.



REGIONE BASILICATA

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile della procedura di gara ai sensi dell'art. 15 comma 4 accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche relativamente a ciascun singolo lotto sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun lotto, all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare.

Prima di assegnare il punteggio dell'offerta economica la commissione giudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.

Successivamente, procede all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta dell'Ente concedente, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro i termini indicati nella richiesta da parte dell'Ente concedente. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. L'ente concedente comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.



REGIONE BASILICATA

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria per ciascun lotto.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF)

La commissione giudicatrice verifica l'adeguatezza e sostenibilità del piano economico e finanziario ai fini della realizzabilità del servizio ai sensi dell'art. 185 comma 5 del Codice.

La commissione giudicatrice richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche del PEF ritenute inaffidabili.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La commissione giudicatrice, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

La commissione giudicatrice esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi indicati nel PEF risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

I concorrenti possono presentare offerta ad uno o più lotti, fermo restando quando stabilito al par. 4 relativamente alle condizioni di partecipazione.

A ciascun offerente non potrà essere aggiudicato più di un lotto.

L'aggiudicazione dei lotti avverrà procedendo dal lotto di maggiore rilevanza economica, in termini di corrispettivo annuo a base d'asta, e proseguendo con il lotto di importo via via decrescente.

Nel caso in cui per i successivi lotti un concorrente risultato primo risulti già aggiudicatario di un lotto, si procederà allo scorrimento della relativa graduatoria. Non troverà applicazione il limite di un lotto aggiudicabile ad un medesimo concorrente e sarà, quindi, possibile procedere con l'aggiudicazione di un secondo lotto nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso in cui un concorrente, risultato già aggiudicatario di un lotto, risulti il solo concorrente ad aver presentato un'offerta valida per l'ulteriore secondo lotto da aggiudicare;



REGIONE BASILICATA

- b) nel caso in cui nella graduatoria del lotto da aggiudicare vi siano uno o più concorrenti ad aver presentato offerte valide, già aggiudicatari di un lotto in virtù dell'applicazione della regola sul limite di aggiudicazione; in questo caso rileverà la posizione in graduatoria.

Se dopo l'applicazione della suddetta deroga ci sarà ancora qualche lotto non aggiudicato si procederà con la successiva ulteriore deroga.

Sarà possibile procedere con l'aggiudicazione ad uno stesso concorrente di un numero di lotti pari a tre nelle seguenti ipotesi:

- c) nel caso in cui detto concorrente risulti il solo concorrente ad aver presentato offerta valida per l'ulteriore lotto rispetto a quelli già aggiudicati attraverso l'applicazione della regola sul limite di aggiudicazione;
- d) nel caso in cui uno o più concorrenti, già aggiudicatari di due lotti secondo il predetto ordine decrescente di importo del lotto, siano gli unici ad aver presentato offerte valide per uno o più dei restanti lotti; in questo caso rileverà la posizione in graduatoria.

Si procederà quindi ad applicare la deroga al numero massimo di lotti aggiudicabili incrementando di volta in volta il numero di lotti aggiudicabili di una unità fino all'aggiudicazione di tutti i lotti.

Ai fini del conteggio del numero massimo dei lotti aggiudicabili, si tiene conto se l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante a diversi lotti in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'ente concedente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il Responsabile della procedura di gara procede, laddove non effettuata in sede di verifica del PEF, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dall'ente concedente e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

In caso di lotto deserto per mancanza di offerte regolari la SUA-RB si riserva la possibilità di applicare la procedura di cui all'art 63 del Codice.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di



REGIONE BASILICATA

ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione (art. 3 comma 4 del Capitolato), salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto di servizio è stipulato, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'**Ente titolare del contratto** ai sensi della definizione riportata all'art. 3 dello Schema di Contratto di servizio.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità indicate nell'apposita comunicazione dell'Ente concedente. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 10.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore contrattuale teorico.

L'ente concedente, su richiesta dell'aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.



REGIONE BASILICATA

25. SOCIETÀ VEICOLO

Gli operatori economici, sia in forma singola che associata, risultati aggiudicatari devono costituire una "società veicolo" (*special purpose vehicle*) in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile con capitale sociale pari al 15% del corrispettivo annuo di aggiudicazione. L'ammontare del capitale sociale deve rimanere invariato per tutta la durata della concessione. In caso di aggiudicatario costituito da più soggetti la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto è pari a quella indicata in fase di candidatura in termini di partecipazione al raggruppamento. Indipendentemente dalla relativa quota di partecipazione alla Società Veicolo, l'esecuzione della prestazione avviene nel rispetto delle percentuali indicate in sede di offerta.

In caso di aggiudicazione di più lotti, in applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 4, la società veicolo dovrà essere costituita per ciascun lotto aggiudicato.

I servizi prestati da parte della Società veicolo si intendono prestati in proprio anche nel caso in cui siano affidati direttamente dalla suddetta società ai propri soci sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

La società veicolo, senza che ciò costituisca cessione di contratto, subentra nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione amministrativa. Essa sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'ente concedente.

I soci della società restano solidalmente responsabili con la società veicolo nei confronti dell'Ente concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Eventuali variazioni dell'assetto societario o del capitale sociale devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente concedente all'esito di un'istruttoria finalizzata alla verifica di conformità e rispondenza agli atti di gara (anche relativamente al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara) e buon adempimento degli obblighi contrattuali in conformità a quanto stabilito all'art. 32.2 dello Schema di Contratto di Servizio.

In particolare, la Società veicolo:

- non deve effettuare investimenti di natura finanziaria o comunque diversi da quelli direttamente pertinenti all'esercizio dei servizi affidati;
- non deve possedere partecipazioni in altre società né comprendere tra le sue immobilizzazioni beni diversi da quelli utilizzati per l'esercizio dei servizi affidati.

La società veicolo presta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 193 comma 6 del Codice con le modalità di cui all'art. 117 del Codice e dell'art.19 del Capitolato e dell'art.29 dello Schema di Contratto di Servizio, liberando in tal modo i soci.

La garanzia cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di servizio è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'ente concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;



REGIONE BASILICATA

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di servizio, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento dell'ente concedente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'ente concedente:

[Codice di comportamento](#)

[Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza](#)

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo per la Basilicata.



REGIONE BASILICATA

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General Data Protection Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata, in qualità di "Titolare" del trattamento, utilizzerà i dati personali esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

Il trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali e nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri da parte della Regione Basilicata è lecito ai sensi dell'art. 6 "Liceità del trattamento" del suddetto DGPR e non necessita del consenso degli interessati.